



Diritto & Fisco



Da ieri il modello 730 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. Dal 2/5 gli invii Precompilato con l'assistente Detrazioni e deduzioni le corregge il contribuente

DI VALERIO STROPPA

Compilazione assistita online per modificare le spese detraibili e gli oneri deducibili dal 730 precompilato. A partire dal prossimo 2 maggio i contribuenti che intendono variare, aggiungere o eliminare le voci già inserite dall'amministrazione finanziaria potranno farlo in maniera semplificata, senza agire direttamente sul quadro E della dichiarazione, ma intervenendo alla fonte sui dati comunicati dai soggetti terzi. Le modifiche saranno poi importate automaticamente dal sistema nella dichiarazione. La compilazione assistita è stata pensata in primo luogo per le spese sanitarie (si veda ItaliaOggi del 7 aprile scorso), anche per i familiari a carico, ma sarà utilizzabile per tutti i righi delle sezioni I e II del quadro E: dagli interessi passivi sui mutui ai contributi previdenziali, dai fondi pensione alle erogazioni liberali. È una delle novità presenti nel 730 precompilato targato 2018, messo a disposizione ieri online dall'Agenzia delle entrate.

L'avvio della campagna dichiarativa dei redditi prodotti nel 2017 ha riguardato 30 milioni di contribuenti: per circa 20 milioni di lavoratori dipendenti e pensionati è scattata la possibilità di scaricare il modello 730 già predisposto, mentre altri 10 milioni di soggetti hanno potuto visionare il modello Redditi-PF (ex modello Unico). Nella prima giornata, ci sono stati 211 mila accessi, contro i 150 mila dello scorso anno con un incremento del 45%.

Il calendario. La prossima data rilevante per i contribuenti è quella del 2 maggio, giorno a partire dal quale il 730 precompilato potrà essere accettato, oppure modificato e inviato, tramite l'applicazione web. Stessa decorrenza anche per la modifica del modello Redditi precompilato, che tuttavia potrà essere spedito dal 10 maggio. Il 24 maggio 2018 è invece la deadline per inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730 da parte di coloro che avessero necessità di aggiungere ulteriori moduli, quali per esempio i quadri RM (redditi soggetti a tassa-

Il calendario della precompilata 2018

	Modello 730	Modello Redditi
Disponibilità per consultazione: dal...	16 aprile 2018	16 aprile 2018
Possibilità di effettuare modifiche: dal...	2 maggio 2018	2 maggio 2018
Possibilità di invio: dal...	2 maggio 2018	10 maggio 2018
Termine ultimo per invio: entro il...	23 luglio 2018	31 ottobre 2018

Cosa c'è di nuovo

- Inclusionione, tra gli oneri detraibili precompilati, delle spese per la frequenza degli asili nido, dei contributi versati alle società di mutuo soccorso e (facoltativo) delle erogazioni liberali effettuate ai soggetti del terzo settore
- Possibilità di compilazione assistita per la modifica, l'aggiunta o la cancellazione di oneri comunicati da soggetti terzi
- Prospetto con la destinazione delle imposte pagate per il 2016 dal contribuente alle diverse finalità statali (sanità, previdenza, istruzione, sicurezza, trasporti, cultura, etc.)

zione separata e imposta sostitutiva), RT (plusvalenze finanziarie) e RW (investimenti all'estero). Tra il 28 maggio e il 20 giugno, inoltre, i contribuenti potranno annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web. Questa operazione può in ogni caso essere compiuta una sola volta. Il 23 luglio 2018 scade il termine per la presentazione del modello 730 precompilato, mentre il modello Redditi dovrà essere

trasmesso entro il 31 ottobre.

Come accedere. Molteplici sono le chiavi che aprono la porta della dichiarazione precompilata. Oltre alle credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia, necessarie per entrare nel cassetto fiscale, i cittadini possono utilizzare il pin rilasciato dall'Inps, la carta nazionale dei servizi, i codici dispositivi del sistema informativo di gestione del personale della pubblica amministrazione NoiPa, nonché,

dalla scorsa settimana, il sistema pubblico per l'identità digitale (Spid). Resta ferma la possibilità per i contribuenti di rivolgersi a un Caf o a un professionista sia per il download sia per la gestione dell'intero adempimento.

I vantaggi. Si ricorda che accettare il 730 precompilato così come è stato predisposto, direttamente o tramite il proprio sostituto, significa per il contribuente la garanzia che i dati relativi agli oneri inse-

riti non saranno più sottoposti a controllo documentale. Se invece 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, tramite Caf o professionista, eventuali verifiche su tutti i documenti che attestano le spese saranno effettuati nei confronti degli intermediari (i quali restano anche responsabili di eventuali somme che risultano dovute a seguito di controllo, salvo i casi di condotta dolosa del cliente). Il modello Redditi, pur se presentato precompilato senza modifiche, non garantisce invece alcun beneficio analogo.

Come spende lo stato. I contribuenti che accedono alla propria dichiarazione precompilata possono consultare anche un prospetto che, sulla base dei dati elaborati dal Mef, indica come lo stato ha utilizzato le imposte versate per il 2016. Un lavoratore che ha versato circa 13.200 euro di imposte potrà così vedere che 2.800 euro della propria Irpef sono stati destinati a pagare pensioni e assistenza sociale, altri 2.550 euro hanno finanziato la sanità, mentre circa 1.450 euro sono serviti per pagare gli interessi sul debito pubblico e circa altrettanti sono andati all'istruzione.

— © Riproduzione riservata —

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Imu, locatario obbligato fino a fine contratto

A differenza della Tasi, il cui presupposto per l'imposizione fiscale è dato anche dalla detenzione dell'immobile, per l'assoggettamento al pagamento dell'Imu rileva solo il possesso qualificato dell'immobile. Dunque, dopo la risoluzione del contratto di leasing soggetto passivo Imu è la società di leasing, nel caso di specie una banca, anche se la stessa non ha acquisito il materiale disponibilità del bene per la mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Per il pagamento del tributo non ha alcuna rilevanza la mancata consegna del bene da parte dell'utilizzatore, ciò che conta è l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata del locatario finanziario. In questo senso si è espressa la Commissione tributaria regionale di Milano, sezione XVI, con la sentenza 1194 del 20 marzo 2018.

Il titolo che legittima l'imposizione, quindi, è rappresentato solo dal contratto e non dalla disponibilità del bene. Per i giudici d'appello, «una volta avvenuta la

risoluzione, il contratto esaurisce i suoi effetti, appunto contrattuali. La riconsegna fa parte degli aspetti ultra-contrattuali, cioè è un effetto che non discende dal contratto, bensì dalla cessazione della durata del contratto. Pertanto, nel periodo intercorrente fra la risoluzione del contratto di locazione e la riconsegna del bene, è il proprietario che deve versare tale tributo, in quanto il locatario è un detentore senza titolo del bene». Diversa è invece la disciplina della Tasi, invocata dalla parte interessata nel giudizio in esame. Ai sensi dell'articolo 1, comma 672, della legge 147/2013, infatti, in caso di locazione finanziaria la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata. Tuttavia, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di ricon-

segna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Se il bene non viene consegnato, il locatario è tenuto al pagamento dell'imposta sui servizi indivisibili. L'Imu, invece, è dovuta dal soggetto che sia possessore di diritto dell'immobile. Pertanto, il pagamento dell'imposta è a carico del soggetto che risulti titolare dell'immobile presso la Conservatoria dei registri immobiliari. In effetti, l'imposta municipale è dovuta dai contribuenti per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile e in relazione ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese deve essere computato per intero. Va precisato che la prova della proprietà o della titolarità dell'immobile non è data dalle iscrizioni catastali, ma dalle risultanze dei registri immobiliari.

Sergio Trovato



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti